



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **46**

Del 01 Marzo 2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. CONFERMA TARIFFE. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno Duemilaventitre il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 13:15
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede l'adunanza Giorgio ZINNO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Dr.	Giorgio ZINNO	Sindaco
Sig.	Pietro DE MARTINO	Vice Sindaco
D.ssa	Libera D'ANGELO	Assessore
Dott.	Carlo LEMBO	Assessore
Sig.ra	Nunzia SIRICA	Assessore
Dott.	Giuseppe GIORDANO	Assessore
Dott.	Carlo SARNO	Assessore
Sig.ra	Eva LAMBIASE	Assessore

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
	Si

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

Con riferimento agli indirizzi formulati dall'Assessore alla Programmazione economica

Premesso che:

- L'art.14 del DL 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 214, del 22.12.2011, ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il comma 704, art.1, della Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del DL 201/2011, determinando di conseguenza il venir meno dell'applicazione della TARES ;
- in seguito all'entrata in vigore dell'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) risulta abolita l'Imposta unica comunale (I.U.C.) eccezion fatta per le disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), di conseguenza risulta soppressa la TASI e in riferimento all'imposta municipale propria (IMU) la stessa trova disciplina nelle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 della stessa legge 160/2019;

Letti:

- Il comma 682, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del DLgs. 446/1997 il Comune relativamente alla TARI determina la disciplina dei seguenti aspetti:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzione ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- Il comma 651, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, che esplica il cd "metodo normalizzato" per l'individuazione dei criteri per definire la tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti;
- Il comma 652 secondo il quale "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014/2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Il comma 666 "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Dato atto che l'Ente non essendosi dotato di sistemi di misurazione intende avvalersi anche per la commisurazione delle tariffe dell'anno 2023 dell'opportunità offerta dal comma 652 della Legge 147/2013, al fine di ridurre al minimo gli impatti degli aumenti tariffari sulle categorie caratterizzate, sulla base delle citate tabelle di cui al DPR 158/1999, da più elevati coefficienti di produttività dei rifiuti;

Visto il comma 683, art.1, della Legge 147/2013, che prevede che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio comunale in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti, in maniera tale da assicurare l'integrale copertura dei costi in esso contenuti;

Dato atto che a tal fine trova applicazione il nuovo sistema di determinazione dei costi efficienti del servizio rifiuti delineato da ARERA con delibera 363/2021;

che il nuovo metodo prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022/2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e criteri individuati dalla stessa Autorità;
- un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione finanziaria, qualora ritenuta necessaria, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

che a tal fine nell'esercizio 2022 sono stati trasmessi all'ATO NA 3, ente preposto alla validazione del piano finanziario, tutti i dati necessari ed in particolare il pef grezzo del comune e del soggetto gestore, le relazioni di accompagnamento ed il mud;

Rilevato che

Con Determinazione del Direttore generale dell'Ato NA 3 n. 88, del 25.05.2022, si comunicava la validazione del Piano economico finanziario relativamente al Piano economico finanziario 2022-2025;

sulla base di tale validazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 89, del 31.05.2022, si approvava il Piano finanziario Tari anno 2022 e le relative tariffe;

Dato atto che in riferimento all'anno 2023 è previsto dallo stesso documento di validazione dell'ATO un costo complessivo del ciclo rifiuti di € 8.953.706, di cui € 2.061.768 per costi fissi ed € 6.891.938 per costi variabili, in riferimento al quale la percentuale di imputazione tra utenze domestiche ed utenze non domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del **61,00%** e **39,00%**, sulla base della presunta quantificazione dei rifiuti conferiti da ciascuna delle due categorie di utenza;

Rilevato che, sulla base del costo complessivo sopra riportato, si ritiene che le tariffe approvate con la deliberazione n.89/2022 possano garantire la copertura del 100% dei costi del ciclo rifiuti e che, pertanto, alcuna variazione in tal senso sia necessaria;

Dato atto che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti :

- Il gettito TARI deve garantire la copertura del 100% di tali costi, applicando il metodo normalizzato ex DPR 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche e non domestiche;
- Le tariffe vanno determinate per fascia di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, sulla base delle formule previste dal DPR 158/1999 e delle indicazioni ivi previste per l'individuazione dei coefficienti presuntivi di rifiuti;

- Nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti si procederà, all'interno dei limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999, all'applicazione della riduzione del 50% dei coefficienti minimi per quelle categorie produttive caratterizzate da valori più elevati, per in maniera tale da adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica situazione della Città di San Giorgio a Cremano, soprattutto in considerazione dei precedenti livelli tariffari TIA, tutto ciò al fine di evitare aumenti economici eccessivi per talune categorie;
- Che ai fini della quantificazione delle tariffe, relativamente alle utenze domestiche, il numero di componenti del nucleo familiare sarà determinato in base ai dati anagrafici rilevati al 30.04.2023 e che le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, che interverranno successivamente a tale data avranno valenza sull'annualità successiva;

Ritenuto, pertanto, proporre al Consiglio comunale la conferma dei livelli tariffari dell'anno precedente dando atto che il Piano finanziario contenente anche l'annualità 2023 risulta già validato da parte dell'ATO;

Preso atto, altresì, dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

P R O P O N E DI DELIBERARE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata:

- 1) di riapprovare la proposta del Piano finanziario per l'anno 2023 (ALLEGATO A) con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell'Ente per l'anno in corso;
- 2) di confermare per l'esercizio 2023 le medesime tariffe approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n.89/2022, confermando altresì i coefficienti di produzione di rifiuti per le utenze domestiche (Ka) e non domestiche (Kd e Kc) secondo quanto individuato nello stesso piano finanziario e riportati nelle relative tabelle;
- 3) dare atto che dai coefficienti di produzione scaturisce l'articolazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche individuate nell'allegato Piano finanziario;
- 4) di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l'integrale copertura dei costi per l'anno 2023 quantificati in complessivi € 8.953.706, di cui € 2.061.768 per costi fissi ed € 6.891.938 per costi variabili;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio comunale per la definitiva approvazione ai sensi del comma 683, art.1, della Legge 147/2013.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Falasconi

(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sulla proposta in atti)

PARERI ART. 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Economica Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;

Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;

Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente

DICHIARA

che la proposta di deliberazione innanzi riportata è regolare dal punto di vista tecnico e per la stessa si attesta la regolarità e la correttezza della propria azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano, 01.03.2023

Il Dirigente P.E.
Dott. Vincenzo Falasconi
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Econ.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 dello Statuto di questo Ente
DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

San Giorgio a Cremano, 01.03.2023

Il Dirigente P.E.
Dott. Vincenzo Falasconi
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

San Giorgio a Cremano, 01.03.2023

Il Dirigente Programmazione Economica
Dott. Vincenzo FALASCONI
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

PARERE EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dott.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune di S. Giorgio a Cremano;

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Programmazione economica di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta, sottoscritta con le attestazioni di responsabilità dal dirigente proponente;

Dato atto che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto;

Per quanto di competenza, nulla osserva e si demandano all'Amministrazione le valutazioni di competenza.

San Giorgio a Cremano li 01.03.2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosaria IMPRESA
(Firma a conferma della sottoscrizione già apposta sul parere in atti)

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 e art. 147 del D.lgs 267/00 nonché il parere espresso dal Segretario Generale.

Con voto unanime reso nelle forme di legge.

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti;

- 1) di riapprovare la proposta del Piano finanziario per l'anno 2023 (ALLEGATO A) con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell'Ente per l'anno in corso;
- 2) di confermare per l'esercizio 2023 le medesime tariffe approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n.89/2022, confermando altresì i coefficienti di produzione di rifiuti per le utenze domestiche (Ka) e non domestiche (Kd e Kc) secondo quanto individuato nello stesso piano finanziario e riportati nelle relative tabelle;
- 3) dare atto che dai coefficienti di produzione scaturisce l'articolazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche individuate nell'allegato Piano finanziario;
- 4) di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l'integrale copertura dei costi per l'anno 2023 quantificati in complessivi € 8.953.706, di cui € 2.061.768 per costi fissi ed € 6.891.938 per costi variabili;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio comunale per la definitiva approvazione ai sensi del comma 683, art.1, della Legge 147/2013.

Con separata votazione e all'unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00

IL PRESIDENTE
Giorgio ZINNO

IL SEGRETARIO
Maria Rosaria IMPRESA